

3 1437 22/12/2023

0,00 TXX23L001437000ZH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TXX



ASSOCIAZIONE CULTURALE UNITAMENTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE UNITAMENTE

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 DICEMBRE 2023

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Dicembre, alle ore 18,00, presso i locali della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina, in c.da Di Dio, Villaggio Sant'Agata, e per via telematica, si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Culturale Unitamente per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. DECISIONE RIGUARDO ALL'ASSUNZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA QUALIFICA DI ETS DI CUI AL D.LGS.117/2017.
2. DECISIONI INERENTI E CONSEGUENZIALI: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
3. VARIE ED EVENTUALI

Prende la parola il Presidente dell'assemblea Sig. Davide Crisafulli, il quale, riscontrata la presenza della totalità dei Soci, chiama come segretario verbalizzante il Sig. Francesco Creazzo. Il presidente dichiara aperta l'Assemblea.

1. DECISIONE RIGUARDO ALL'ASSUNZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA QUALIFICA DI ETS DI CUI AL D.LGS.117/2017.

L'assemblea degli associati:

- Vista la relazione del Presidente in merito all'entrata in vigore del Codice del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017;
- Considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui al citato DLgs. 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura, come quelle relative ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

DELIBERA

Di continuare a svolgere le attività sociali con l'assunzione da parte dell'Associazione della qualifica di Ente del Terzo settore.

2. DECISIONI INERENTI E CONSEGUENZIALI: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'assemblea a seguito della precedente delibera sottopone all'attenzione dall'assemblea dei soci una versione aggiornata dello statuto.

Discutendo le modifiche effettuate per l'adeguamento statutario alle nuove norme, l'assemblea dei soci approva all'unanimità il nuovo statuto, di seguito allegato, assumendo la denominazione di "Unitamente ETS".

Si dispone, inoltre, che il Presidente assume l'incarico di avviare le procedure per l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore.

3. VARIE ED EVENTUALI

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente alle ore 20,00 dichiara conclusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Messina addì, 20.12.2023

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Francesco Creato

Daniela Cusmano

Atto registrato a Messina 22 DIC. 2023 al n. 1437 Serie 3
Esattl € ATTO ESENTI
() di cui € per imposta di bollo

L'ADDETTO
CUSMANO LARA (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale

SANTO GIUNTA
Prov. di delega Prot. n. 80 del 01/12/2023



STATUTO Dell'ASSOCIAZIONE "UNITAMENTE ETS"

Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in C.da Campolino s.n.c. - Villaggio Santa Lucia sopra Contesse - 98126 Messina, quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata "UNITAMENTE - ETS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2. L'Associazione "UNITAMENTE – ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, che prevedono:

- Aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali, sportive, educative ed artistiche (eventi, seminari, convegni, corsi, stage, laboratori di approfondimento, ecc.) a livello territoriale, nazionale ed internazionale rivolte al mondo dei giovani;
- Ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, stampare e pubblicare giornali o riviste e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione di massa quali a titolo meramente esemplificativo portali internet, articoli su carta stampata generica e/o di settore;
- Finanziare organizzazioni giovanili che esercitano attività sociali e culturali, artistiche e ricreative, di formazione universitaria e post, attività sportive, di ricerca scientifica, di elaborazione e divulgazione della conoscenza.
- Incentivare progetti universitari e non che perseguono attività di ricerca, studio e progettazione fornendo il materiale utile e i mezzi necessari al raggiungimento di tal fine.
- Promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;
- Creare gruppi di studio, informazione ed approfondimento che possano promuovere e divulgare gli scopi dell'associazione;
- Collaborare con Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici e universitari e Aziende proponendo ed organizzando momenti di confronto, consulenza e formazione, iniziative di carattere socio-educativo, culturale ed artistico, progettazione di servizi ed eventi di sensibilizzazione negli ambiti di lavoro individuati nel presente statuto;
- Gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;
- Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, accessorie e strumentali ai fini istituzionali, per autofinanziamento: in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti;
- Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- Dare vita o partecipare ad iniziative e bandi finalizzati al reperimento delle risorse necessarie per consentire la realizzazione delle finalità da parte dell'Associazione;
- Creare strutture finalizzate al supporto di tutte le pratiche sopra citate, gestire luoghi e strutture di progettazione, documentazione e consultazione inerenti alle tematiche che l'Associazione promuove;

- Offrire anche gratuitamente locali e/o spazi adeguati al ritrovo e/o recapito per gruppi, associazioni, enti e quanti altri condividono le finalità e scopi dell'Associazione;
- Compiere le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari pertinenti con gli obiettivi dell'Associazione;
- Svolgere qualsiasi altra attività, compatibile con questo statuto;

L'associazione potrà porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statuari.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero qualora sia necessario o opportuno, per esportare o acquisire formazione professionale, cultura, esperienze ed informazione tecnico scientifica, azioni o programmi di formazione didattica e/o di cooperazione in proprio o per conto terzi.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 4. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro dei soci.

Art. 6. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro sessanta giorni. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 7. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro quindici giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Come previsto dall'art. 37 c.c. si stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione e che, fin quando l'associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

In particolare, l'associato non ha la possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l'associazione ha vita, perché il fondo non è a tutela dell'associato ma dei terzi.

In caso poi di esclusione o di recesso, i soci non possono vantare alcun diritto su una quota di fondo comune: il versamento dei contributi, infatti, non può essere considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell'uscita dall'associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad un'associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale comune e null'altro.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Perdita della qualità di socio

Art. 8. La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- per esclusione.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio ha 15 giorni di tempo per fa ricorso al Collegio dei Probiviri.

Volontari

Art. 9. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo massimo stabilito dalla normativa vigente e futura, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Sostenitori

Art. 10. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 11. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente e futura attualmente pari al cinquanta per cento nel numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Organi sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 13. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo, le modalità, il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione.

Art. 14. L'Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante avviso affisso presso la sede o con altro mezzo, anche elettronico, che ne garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente, o dal vicepresidente in sua assenza ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o da almeno 3 dei componenti su richiesta motivata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 23. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere

Art. 24. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Il Segretario

Art. 25. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 26. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.
- Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisore legale dei conti

Art. 27. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro duecentoventimila il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 29. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni, lasciti ed erogazioni liberali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane nella disponibilità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 32. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- il libro degli associati;
- registro dei volontari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 33. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Informativa sociale

Art. 34. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a euro centomila annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs 117/2017) eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 17, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 36. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Messina, 20/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Daide Grigullì

Il Vicepresidente

Al Chulben

Il Segretario

Alessandro Corvati

Il Tesoriere

Marco Martineo

Il Consigliere

Francesco Garzo